



---

## CIRCOLARE N. 3 FEBBRAIO 2024

### **FRINGE BENEFIT E IMPATTO CONTRIBUTIVO**

Si comunica che l'Inps, con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, ha fornito le istruzioni relative ai conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai *fringe benefit* annui, elargite ai lavoratori dipendenti, risultino superiori alle soglie di esenzione fissate per il periodo d'imposta 2023 dall'articolo 51, comma 3, Tuir. A tal fine il messaggio ha illustrato le novità normative introdotte dal D.L. 48/2023, che ha fissato il limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli a carico a 3.000 euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) "per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale". Con l'occasione, l'Istituto ha chiarito la gestione dei buoni carburanti evidenziando che essi non determinano alcuna agevolazione contributiva.

Infine, l'Inps ha indicato le modalità di conguaglio dei *fringe benefit*, per le diverse categorie di datori di lavoro, tramite flusso UniEMens. Le possibilità saranno 2: l'inoltro dei flussi di rettifica mese per mese o la compilazione nella sola denuncia di competenza dicembre 2023 della sezione variabili retributive riportando mese per mese la correzione degli imponibili derivanti da *fringe benefit*.

Con successivo messaggio n. 4027/2023, l'Inps ha poi specificato che nei casi in cui il *bonus* carburante non sia stato assoggettato a contribuzione, bisogna provvedere al versamento mediante flussi DMVig. Inoltre, l'Istituto ha illustrato le modalità di esposizione dei dati nella sezione ListaPosPA.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Firma**  
**Cdl Vincenzo Dimatteo**

